

REGOLAMENTO GENERALE

Art 1. - Premessa generale

Il presente regolamento attua lo Statuto del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, di cui disciplina il funzionamento, in conformità alle regole e ai principi statutari.

Il presente regolamento, secondo le norme di seguito specificate, verrà mutato in caso di modifiche dello statuto e/o evolversi della normativa relativa ai Centri di Servizio per il Volontariato.

TITOLO I – I SOCI

Art. 2 - Qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario, l'ente richiedente deve:

- 1) essere costituito con atto avente data certa da almeno due anni;
- 2) avere sede legale nella provincia di Lecce o nella provincia di Brindisi;
- 3) essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo quanto previsto al successivo art. 26 – Norme transitorie;
- 4) presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo del CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, compilando lo specifico modulo approvato da detto organo, contenente tutti i dati richiesti;
- 5) allegare la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, aventi data certa;
 - b) copia del provvedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, qualora non ancora istituito, al Registro Regionale delle ODV o al Registro Regionale delle APS, oppure al Registro delle persone giuridiche private della Regione Puglia;
 - c) breve relazione sulle attività svolte dall'associazione negli ultimi due esercizi.

Il Consiglio Direttivo valuta la richiesta nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di adesione; nel corso della valutazione può richiedere per iscritto, all'aspirante socio, eventuali chiarimenti o documentazione integrativa ritenuta necessaria. L'ammissione a socio o l'eventuale rigetto deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale.

In caso di rigetto, la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato non oltre 180 (centoottanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

Art. 3 – Esclusione del socio

Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 8 dello statuto.

Art. 4 – la Quota sociale

La quota sociale annuale deliberata dall'assemblea dei soci, deve essere versata entro l'anno di riferimento. Il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea.

Qualora un socio escluso per mancato pagamento della quota sociale presenti nuova domanda di ammissione al CSV, sarà esentato dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, qualora non modificatasi nel tempo.

TITOLO II – ASSEMBLEA

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce in un'unica sede, salvo quanto previsto al successivo art. 20. Qualora siano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 24 comma 5 del Codice del Terzo settore, ed allo scopo di favorire una più ampia partecipazione della base associativa, contemporaneamente l'assemblea può essere tenuta in due sedi, rispettivamente presso la delegazione di Lecce e presso la delegazione di Brindisi. In tal caso l'assemblea viene detta tramite "Conferenze di Delegazione".

Qualora il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, l'Assemblea dei soci viene convocata in forma unitaria. L'assemblea in forma unitaria è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Nel caso di convocazione dell'Assemblea tramite conferenze di Delegazione, le stesse sono presiedute rispettivamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica che i soci presenti siano in maggioranza costituiti da OdV. Qualora il numero degli associati che abbiano la qualifica di organizzazione di volontariato sia inferiore a quello degli altri associati, il voto di ciascuna organizzazione di volontariato è ponderato in modo tale da assicurare loro in assemblea un numero di voti pari alla maggioranza necessaria per deliberare sull'ordine del giorno.

Nel caso di conferenze di Delegazione, i soci vengono convocati mediante medesima convocazione e ordine del giorno, in data contestuale, nelle sedi delle Delegazioni territoriali o presso altra sede indicata nell'avviso di convocazione. Se ritenuto utile dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è garantito il collegamento telematico tra le sedi.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, l'assemblea è convocata dal Presidente senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, da inoltrarsi con almeno 10 giorni di preavviso.

Ogni conferenza di Delegazione metterà a disposizione gli esiti della propria seduta, restituiti dal presidente della stessa e dal segretario verbalizzante, che confluiranno in un verbale comune redatto e firmato dal Presidente del CSV e da un segretario verbalizzante. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci, entro 7 giorni e per almeno ulteriori 15 giorni, nelle sedi dell'Associazione. Terminata la pubblicazione, se non pervengono contestazioni scritte, il verbale si ritiene approvato dai soci presenti all'assemblea e le deliberazioni esplicheranno efficacia verso tutti i soci.

Art. 6 - Modalità di voto in Assemblea

In Assemblea, tenuta sia in forma unitaria che mediante le conferenze di Delegazione, di norma il voto è palese. La votazione a scrutinio segreto può essere deliberata qualora venga richiesto da almeno 1/2 dei presenti. Nei casi di voto per scrutinio segreto, le conferenze di Delegazione o l'Assemblea in forma unitaria provvedono a nominare 3 scrutatori con l'incarico di fare il computo dei voti e di esporli alla stessa.

Nelle votazioni vengono annotati i voti espressi (favorevoli, contrari, astenuti); l'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei rappresentanti dei soci presenti. Nelle assemblee tenute attraverso le conferenze delle due Delegazioni, si considera, al fine di determinare il totale dei soci presenti ed il totale dei favorevoli, la somma dei dati riferiti alle due adunanze.

Art. 7 – Deleghe

L'Associazione socia partecipa alle Assemblee nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, in possesso di apposita delega scritta secondo apposito modulo consegnata al CSV il giorno in cui si tiene l'assemblea o precedentemente.

La designazione del proprio rappresentante in Assemblea può essere fatta dal socio per la singola assemblea, con dichiarazione di rappresentanza compilata su modello appositamente elaborato, o anche con un atto permanente o di durata pluriennale, salvo revoca.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ogni Associazione socia può farsi rappresentare, mediante delega scritta allegata alla convocazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'Associazione Socia, ad altra Associazione socia. Ogni socio può essere portatore fino a un massimo di 2 (due) deleghe. Le deleghe vanno consegnate in fase di registrazione delle presenze e devono essere allegare nel verbale della seduta da parte del segretario verbalizzante.

Art. 8 - Assemblea elettiva

Nel caso di Assemblea dei soci convocata mediante conferenze di Delegazione per eleggere il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 e seguenti dello statuto sociale, ogni Delegazione interessata dovrà, al fine di garantire la presenza in Consiglio di componenti operanti in diversi

ambiti di attività del Volontariato e provenienti da tutto il territorio in cui il CSV opera, presentare una o più liste di candidati da sottoporre alla relativa adunanza territoriale. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi sede nella Delegazione di riferimento. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

I componenti del Consiglio direttivo sono di regola, n. 18, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea dei soci. Nella composizione del Consiglio direttivo è sempre assicurato, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale ed in ragione della differenza di popolazione residente e di ETS operanti, che i 4/9 dei componenti siano provenienti dalla provincia di Brindisi ed i 5/9 dalla provincia di Lecce.

Stante il numero di consiglieri da eleggere, ogni lista dovrà essere composta obbligatoriamente da un numero di otto candidati, se provenienti dalla Delegazione di Brindisi e dieci candidati, se provenienti da quella di Lecce. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del predetto statuto, inoltre, i candidati presenti nelle liste dovranno provenire da organizzazioni che operino nei settori di attività previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

I rappresentanti di soci sospesi, decaduti o esclusi per gravi comportamenti in contrasto con le norme statutarie e/o regolamentari, ovvero che abbiano agito in modo da arrecare danno al CSV, non possono essere candidati alle cariche sociali.

Di ogni candidato occorrerà indicare il nome, il cognome, la data di nascita e l'associazione sociale di appartenenza.

La candidatura per l'elezione al Consiglio direttivo o ad altra carica sociale, corredata di ogni suo elemento, va comunicata, via mail o direttamente presso le sedi, alla segreteria del CSV entro le ore 12 dal terzo giorno lavorativo antecedente la data delle conferenze di delegazione.

In caso di presentazione di più liste per delegazione, ciascun socio esprimerà il proprio voto per una sola lista, a scrutinio segreto.

In caso di presentazione di un'unica lista per ciascuna Delegazione territoriale, la stessa sarà normalmente approvata dall'Assemblea dei Soci riunita con la modalità delle conferenze di delegazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Saranno dunque eletti, come consiglieri, nel numero massimo di 18 elementi:

- n. 8 per l'Ambito territoriale della provincia di Brindisi
- n. 10 per l'Ambito territoriale della provincia di Lecce

TITOLO III LE DELEGAZIONI LOCALI

Art. 9 – Costituzione

Le Delegazioni territoriali sono le strutture organizzative di partecipazione del volontariato e di servizio, attraverso le quali il “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” articola la propria presenza sui territori provinciali di Brindisi e Lecce, conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 13 dello statuto sociale.

Art. 10 - Finalità

La Delegazione ha lo scopo di favorire, attraverso appositi momenti consultivi ed associativi, la più ampia partecipazione degli Enti del terzo settore locali alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi, del programma annuale di attività del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” e delle modalità con cui attuarlo.

Nella realizzazione delle attività, la Delegazione si ispira ai principi di art. 17 Codice terzo settore e in particolare si avvale, promuovendolo, della partecipazione del volontariato.

ART. 11 – Struttura delle Delegazioni

Le Delegazioni Territoriali sono composte dai soci raggruppati per Ambiti Territoriali corrispondenti alle Province di Lecce e Brindisi.

L’attività di ascolto dei bisogni del Volontariato e programmazione di ciascuna delegazione è coordinato dai componenti del Consiglio direttivo del “CSV Brindisi Lecce”, provenienti dalle rispettive province.

Svolgono la funzione di referente di ciascuna delegazione rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente del CSV Brindisi Lecce -Volontariato nel Salento, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale.

ART. 12 – Funzionamento della delegazione

Sono membri della Delegazione i soci ordinari del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” con sede legale/operativa nel territorio di riferimento.

Possono partecipare alle fasi di ascolto dei bisogni e programmazione delle attività del CSV anche le “organizzazioni in fase di uditorato”, ossia gli enti che, pur avendone diritto, non sono interessati a diventare soci ordinari e, dunque, ad assumere i relativi diritti e doveri. Sarà pertanto istituito apposito registro di tali enti, che comprenderà anche altri soggetti sostenitori non soci del CSV, rappresentati da cooperative sociali e/o altri enti ed istituzioni interessate a fornire supporto gratuito e/o promozione delle attività del CSV. Ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale, le organizzazioni in fase di uditorato partecipano alle riunioni di ascolto dei bisogni e programmazione delle attività, rilasciano testimonianze e buone prassi operative, condividono informazioni, richiedono supporto informativo senza, in ogni caso, avere diritto di voto.

Le conferenze delle Delegazioni territoriali sono presiedute dal Presidente e/o dal Vicepresidente del CSV Brindisi Lecce, che le convocano almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza dei consiglieri eletti provenienti dalle rispettive Delegazioni territoriali.

La convocazione della conferenza di Delegazione può essere richiesta anche da almeno un quarto dei soci del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” con sede legale/operativa nel territorio di riferimento; in tal caso il Referente di delegazione provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La conferenza di Delegazione è convocata dal Referente di delegazione mediante lettera o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le conferenze di Delegazione hanno i seguenti compiti:

- a. avanzare proposte sul programma annuale di attività del "CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento";
- b. proporre massimo 8 i membri del Direttivo del "CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento", provenienti dalle Delegazioni Territoriali di Brindisi e massimo 10 membri provenienti dalla Delegazione di Lecce, in conformità con quanto espressamente previsto dallo Statuto; gli stessi componenti costituiscono i rispettivi gruppi di lavoro di delegazione;
- c. altri compiti previsti dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 13 – Gruppo Consiglieri di Delegazione

Il gruppo Consiglieri di Delegazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente del "CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento" ed ha i seguenti compiti:

- a. concorre alla programmazione generale attraverso la rappresentazione delle esigenze e dei bisogni degli enti del terzo settore del territorio, con specifico riguardo al sostegno e rafforzamento del volontariato e dell'azione volontaria nell'ambito delle problematiche ed esigenze territoriali;
- b. evidenzia, in ordine al punto precedente, le priorità tematiche del territorio;
- c. concorre ai processi di programmazione delle iniziative di Delegazione da svolgere nel territorio di riferimento;
- d. favorisce e promuove la partecipazione di tutti gli enti del terzo settore del territorio ai servizi del "CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento" e alle attività della Delegazione;
- e. favorisce e promuove la collaborazione degli enti del terzo settore con le istituzioni locali.

I componenti non ricevono alcuna remunerazione ma solo un rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate in dipendenza della loro carica con modalità disciplinate da regolamento approvato dagli organi sociali competenti.

ART. 14 – Referenti di Delegazione

Il Presidente e/o il Vicepresidente del CSV Brindisi Lecce presiedono e, d'intesa con la struttura operativa, convocano le adunanze di Delegazione e le riunioni dei gruppi di lavoro di Delegazione.

ART. 15 – Struttura operativa

Tenuto conto delle indicazioni e degli indirizzi del Consiglio Direttivo del "CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento", le Delegazioni sono dotate di risorse umane e strumentali coerenti con il quadro programmatico, organizzativo e finanziario approvato dagli organi sociali.

Il Direttore o il Vicedirettore (o loro delegato), partecipa senza diritto di voto a tutte le attività della Delegazione e redige in bozza il verbale di dette riunioni.

La struttura operativa svolge le proprie funzioni in forza del mansionario approvato dagli organi sociali ed eventualmente integrate da specifiche disposizioni di servizio. In particolare, la struttura operativa, in base alle direttive del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento”:

- a- provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco delle associazioni aderenti, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni delle Delegazioni Territoriali;
- b- illustra alle Delegazioni Territoriali il programma annuale di attività;
- c- provvede a tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma di attività approvato dagli organi sociali.

Art. 16 – Organi di controllo e garanzia

Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle Delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento”;

Il “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento” adotterà e si adeguerà alle indicazioni del modello di *governance* attivato ai sensi e per gli effetti del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della normativa 231/2001.

Art. 17 – Centri di costo

Ferma restando l’unitarietà del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché della contabilità generale del “CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento”, tenuta secondo le norme di legge e le indicazioni degli Organismi competenti, al fine di favorire una migliore organizzazione del lavoro ed un migliore e più efficace controllo di gestione, sono previsti n.2 (due) centri di costo corrispondenti alle Delegazioni di Brindisi e Lecce.

E’ espressamente prevista autonomia amministrativa per le spese riferite specificatamente a ciascuna Delegazione Territoriale, con responsabilità di spesa e nei limiti del regolamento amministrativo contabile, del bilancio di previsione approvato e della programmazione operativa approvata dagli organi sociali e dagli Organismi preposti.

Il Presidente e il Vice Presidente, avvalendosi dello staff tecnico, garantiscono il rispetto della corretta gestione amministrativa e contabile riferita all’ambito territoriale di Brindisi e Lecce. A tal fine potrà essere attivato con delibera del Consiglio direttivo un conto corrente bancario o postale dedicato alle spese espressamente riferite al funzionamento della Delegazione ed all’erogazione dei servizi sul territorio di riferimento.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, qualora sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente o richiesto da almeno 1/5 dei Consiglieri.

A norma dell'art. 14 dello statuto, il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta.

Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, il Direttore ed il Vice Direttore. Alle riunioni del Consiglio hanno, parimenti, diritto di partecipare anche i membri dell'Organo di controllo di cui all'art. 18 dello statuto.

La convocazione deve essere fatta, almeno 5 giorni prima della riunione, con atto scritto tramite mail ordinaria o mediante posta elettronica certificata. In casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica.

Nei casi di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri debbono intervenire alle riunioni del Consiglio, salvo le assenze previamente giustificate. Il consigliere che risulti assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto e, in tal caso, non è rieleggibile per il mandato successivo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono quelli di cui dell'art. 14 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina la Direzione che, di concerto con il Presidente, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente.

Le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono adeguatamente verbalizzate dal segretario, rappresentato di norma dal Direttore.

Art. 19 – Decisione scritta del Consiglio direttivo

In situazioni straordinarie di emergenza, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto.

Le decisioni scritte del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Restano comunque salve le disposizioni di legge o dello Statuto o di Regolamenti che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le decisioni scritte avvengono su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente e consistono in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, di regola tramite e mail, fatta pervenire all'indirizzo risultante presso la segreteria del CSV. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare

una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I consiglieri hanno tre giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni due e non superiore a giorni cinque.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione motivata espressa. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni scritte del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio. Tutti i documenti trasmessi alla sede del CSV relativi alla formazione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dall'associazione, unitamente al libro delle decisioni del Consiglio.

Art. 20 – Voto elettronico

Il metodo democratico di regolazione della vita associativa si esplica in via ordinaria e privilegiata nella costruttiva dialettica interna agli organi, nell'ambito delle sedute collegiali in presenza fisica; tuttavia, in determinate situazioni di emergenza, o caratterizzate da motivate e specifiche esigenze, può risultare utile avvalersi dei nuovi strumenti tecnologici, hardware e software, che consentono lo svolgimento degli incontri e l'esercizio del diritto di voto a distanza, talché, il Consiglio direttivo potrà adottare un Regolamento associativo sullo svolgimento da remoto dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Art. 21 - Cabina di Regia

Il Consiglio Direttivo, al fine di elaborare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione, può attivare la "cabina di regia". Essa è composta da: presidente, vicepresidente, direttore, vice direttore/coordinatore di delegazione; essa viene intesa come luogo di confronto e di raccordo tra la parte politica e la parte tecnica del CSV, con il compito di:

- a- coordinare attività di programmazione, esecuzione e verifica del piano attività;
- b- confronto su andamento servizi;
- c- analisi dei bisogni degli utenti;
- d- altri compiti operativi definiti dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di norma della collaborazione del Vicepresidente, il quale rimane Referente politico della Delegazione di provenienza ed in particolare, per quanto concerne le attività svolte nel relativo territorio, delle quali rimane responsabile politico. A tal fine, periodicamente consulta e convoca la cabina di regia come sopra specificata.

Il Presidente può altresì valutare e decidere, in base alle necessità, l'apertura delle riunioni ad altre presenze di consiglieri, dello staff e/o di figure esterne al CSV.

Art. 23 La Direzione

La Direzione è composta dal Direttore e dal Vice Direttore, che svolge anche il ruolo di Coordinatore di Delegazione.

Le funzioni sono stabilite dall'art. 17 dello statuto sociale, nonché dal presente regolamento, nella parte riferita alle delegazioni locali, nonché nel modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Non può essere nominato Direttore o Vice direttore e, se nominato, decade dall'ufficio chi assume qualsiasi carica sociale all'interno del CSV, del Coordinamento regionale dei CSV o di CSVnet.

La Direzione, ai sensi dello statuto sociale, assicura la trasparenza degli atti associativi, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti interni, mediante l'utilizzo di strumenti sia informatici, come il sito internet, sia fisici come la "bacheca degli avvisi" presente presso le sedi.

Art.24 – Volontari del CSV

Per il conseguimento delle sue finalità, il CSV si avvale:

- a- del lavoro retribuito dei propri dipendenti;
- b- delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previsto dalle norme di legge nazionali ed europee;
- c- del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni sociali e in fase di uditorato, di tutti coloro che condividano le finalità generali del Centro o quelle particolari di specifici progetti e/o attività.

Eventuali cittadini che, volontariamente e spontaneamente, chiedono di poter svolgere la propria attività di volontariato presso il CSV, dovranno preventivamente aderire ad una delle associazioni sociali o in fase di uditorato; il CSV, sulla base delle esigenze rilevate, definirà i termini della reciproca collaborazione.

TITOLO V – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art 25 Gestione amministrativa e contabile

Il Consiglio direttivo approva apposito regolamento per la gestione amministrativa e contabile, l'erogazione dei servizi ai volontari ed agli enti di terzo settore, le modalità di rimborso spese a dipendenti e volontari.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 26 Norme transitorie

A norma dell'articolo 5 dello statuto, gli aspiranti soci devono essere costituiti in forma di Enti del Terzo settore. Non essendo però ancora istituito il Registro Unico Nazionale, nella fase transitoria:

- rispetto alle nuove richieste di iscrizione, saranno ammesse solo associazioni già iscritte nei Registri ODV e APS; l'assemblea può ammettere anche altri soggetti purché, all'atto della richiesta, si impegnino per iscritto a trasformarsi, entro 6 mesi dall'accettazione della domanda, a trasformarsi in Enti del Terzo Settore;
- i soci già iscritti al CSV, ma che non siano iscritti a nessun registro, saranno mantenuti all'interno della compagine associativa nella fase transitoria; gli stessi saranno informati che, per continuare a far parte del CSV, dovranno procedere ad inoltrare domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale entro sei mesi dalla sua attivazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge e dello statuto.

Lecce/Brindisi, lì 03/11/2020